


REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1538 del 7 GIU.2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIOAZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 GIU.2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI.

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AFFIDAMENTO GESTIONE VASCA FISIOTERAPICA ALLA COOP. SOCIALE LAVORINCORSO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.
Avv. Giovanni Tommeo

7 GIU.2017

Il 7 GIU.2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con atto deliberativo n.° 1508 del 22.7.2015 si approvava avviso pubblico per offrire in locazione la vasca fisioterapica per riabilitazione in acqua realizzata presso l'Ospedale Busacca di Scicli per le motivazioni in detta delibera meglio specificati;

CHE a seguito di pubblicazione dell'avviso, come sopra approvato, il 3.9.2015 perveniva una sola offerta della Società Cooperativa Lavorincorso per cui, essendo prevista la facoltà della ASP di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, con atto deliberativo n.° 1979 del 8.10.2015 si procedeva alla aggiudicazione a favore dell'unica Società offerente;

CHE in data 11.11.2016 si procedeva alla stipula del contratto di locazione della vasca fisioterapica per la riabilitazione in acqua alla Società Cooperativa Lavorincorso con Repertorio n.° 296;

CHE da una verifica degli atti relativi alla procedura per l'affidamento della gestione della vasca fisioterapica posta all'interno del P.O. Busacca è stato accertato che la base d'asta, indicata nell'avviso pubblico pubblicato dall'Azienda, risultava viziata da errore ostativo ai sensi dell'art. 1433 cod. civ., atteso che l'importo a base d'asta di Euro 3.500,00 è stato erroneamente indicato "per anno" anziché "per mese" come esattamente riportato nella comunicazione del settore tecnico dell'Azienda con la quale è stata determinata la base d'asta.

CONSIDERATO che tale errore, sia pur tardivamente rilevato, vizia in maniera sostanziale l'intera procedura, atteso che l'offerta dell'unico concorrente risultato aggiudicatario, è stata determinata in Euro 4.001,00 sempre in ragione d'anno, anziché di mese;

RITENUTO che importo anzidetto appare assolutamente incongruo per la concessione in affitto del bene in oggetto, secondo quanto stimato dal settore tecnico (Euro 3.500/4.000 al mese che determinano un importo a base d'asta da 42.000,00 Euro a 48.000,00 Euro);

CHE tale errore ha inficiato la procedura di gara essendo stato riportato quale importo a base d'asta, e, quindi, determinando l'offerta, nonché l'aggiudicazione ed il successivo contratto stipulato tra le parti;

RITENUTO quindi che, alla luce di ciò, sussistono le condizioni per procedere all'annullamento in autotutela del bando, *ab origine* illegittimo poiché viziato, della successiva aggiudicazione (per le stesse ragioni) e ritiene altresì sussistere la nullità del contratto per mancanza di causa, stante la nullità della procedura di aggiudicazione.

CONSIDERATO che l'originario errore sulla quantità è da ritenersi determinante, ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., in quanto già contenuto nell'avviso pubblico e quindi nella manifestazione di volontà negoziale dell'Azienda e, tra l'altro detto errore appare possedere i caratteri di essenzialità e riconoscibilità, previsti dal codice civile ai fini dell'annullabilità del negozio giuridico, essendo la manifesta incongruità sopra evidenziata essere riconosciuta dalla impresa concorrente, svolgendo essa identica attività in Comiso e, quindi a conoscenza dei costi e del valore della attività medesima per cui avrebbe dovuto verificare la effettiva congruità dell'importo a base d'asta e segnalarlo all'Azienda;

VISTO il vigente art. 21-nonies della L. 241/90, ai sensi del quale, il provvedimento amministrativo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, ove l'aggiudicazione sia stata determinata sulla base di vizi inerenti il bando di gara e ciò in applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento che sempre devono presiedere alla azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione;

VISTA la nota prot. n.° 00151446 del 18.5.2017, Raccomandata A.R., con la quale si comunicava alla Società Cooperativa Sociale Lavorincorso, presso l'indirizzo indicato nel contratto, che questa Azienda avrebbe proceduto all'annullamento in autotutela della aggiudicazione per erroneità dell'avviso pubblico e, in conseguenza, alla dichiarazione di avvenuta caducazione del contratto rep. 296 del 11.11.2016 stipulato tra le parti.

mese" come esattamente riportato nella comunicazione del settore tecnico dell'Azienda con la quale è stata determinata la base d'asta i seguenti atti:

- l'atto deliberativo n.° 1508 del 22.7.2015 con il quale si approvava avviso pubblico per offrire in locazione la vasca fisioterapica per riabilitazione in acqua realizzata presso l'Ospedale Busacca di Scicli per le motivazioni in detta delibera meglio specificati;

- l'atto deliberativo n.° 1979 del 8.10.2015 avente ad oggetto "aggiudicazione locazione vasca fisioterapica per riabilitazione in acqua realizzata presso l'Ospedale Busacca di Scicli" con la quale si procedeva alla aggiudicazione a favore della Società Cooperativa Lavorincorso corrente in Comiso;

- per l'effetto dichiarare la nullità del contratto rep. 296 del 11.11.2016 stipulato tra la ASP di Ragusa e la Soc. Coop. Lavorincorso ed ogni altro atto inerente e conseguenziale;

DISPORRE la immediata esecutività della presente deliberazione.

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		

ACCERTATO che la raccomandata anzidetta è stata ricevuta dalla ditta, come da avviso di ricevimento in atti, il 22.5.2017 a mani di tale Aidone Agata che si dichiara "incaricata";

RITENUTO, altresì, che sussistono altresì ulteriori ragioni connesse al preminente interesse pubblico che giustificano, in ogni caso, il provvedimento di annullamento in autotutela e consentono di non ritenere sussistente alcun affidamento di terzi, poiché risulta a tutt'oggi la **totale assenza di attività** all'interno della piscina riabilitativa sebbene siano decorsi circa sei mesi dal verbale di consegna e dalla stipula del contratto, come accertato con apposito sopralluogo dal Settore Tecnico corredato da documentazione fotografica;

CHE ciò rende evidente, oltre a quanto sopra esposto, l'inesistenza di un conflitto tra l'asserito interesse privato alla conduzione del bene oggetto di contratto, di fatto inconsistente poiché la gestione non è mai stata avviata, rispetto al superiore interesse pubblico, rivolto, oltre che ad annullare atti illegittimi, a riacquisire la disponibilità della suddetta vasca riabilitativa;

RITENUTO, di converso, il prevalente interesse pubblico, avendo l'ASP, nelle more della definizione della definizione del rapporto comunicato alla ditta con nota prot. n.° U 0025233 del 21.10.2016 di aver avviato con delibera n.° 1969 dell'8.10.2015, nell'interesse dell'utenza, attività di collaborazione con l'IRCCS Bonino Puleio di Messina, giusta protocollo che prevede espressamente l'attivazione di riabilitazione intensiva, sia tradizionale che robotizzata, all'interno del presidio Busacca, per la quale l'ASP ha concesso l'uso esclusivo di un'area destinata ad ospitare posti letto e in uso non esclusivo altre aree tra le quali va ricompresa anche la vasca fisioterapica per riabilitazione in acqua;

CHE, quindi, con la raccomandata A.R. prot. n.° U 0025233 del 21.10.2016, sopra richiamata, si chiedeva di ridurre il periodo di durata contrattuale ad un anno, evidenziandosi un superiore interesse pubblico a riacquisire, nel più breve tempo possibile, la disponibilità della suddetta vasca riabilitativa.

CHE la Società tuttavia non ha inteso aderire alla proposta, giustificando un proprio interesse per aver presentato una offerta in considerazione della durata complessiva del contratto di tre anni.

CHE tale interesse, come detto sopra, non si giustifica di fronte alla totale assenza di attività all'interno della piscina riabilitativa a circa sei mesi dal verbale di consegna e dalla stipula del contratto;

RITENUTO, pertanto, evidente, oltre a quanto sopra esposto, l'inesistenza di un conflitto tra l'asserito interesse privato alla conduzione del bene oggetto di contratto, di fatto inconsistente poiché la gestione non è mai stata avviata, rispetto al superiore interesse pubblico, rivolto, oltre che ad annullare atti illegittimi, a riacquisire la disponibilità della suddetta vasca riabilitativa;

RITENUTO infine che tale interesse è divenuto pienamente attuale a fronte della persistente inerzia di codesta ditta, che potrebbe determinare, tra l'altro un deterioramento per non uso e mancata manutenzione delle attrezzature e della vasca medesima;

PRESO ATTO che l'impresa ha anticipato parte delle spese per lavori di manutenzione per un importo di €4.880,00 da scomputare sul canone annuale, come sopra erroneamente indicato, che la azienda la con la nota prot. n.° 00151446 del 18.5.2017 Raccomandata A.R si è dichiarata disponibile a corrispondere in quanto dovuto trattandosi di arricchimento a suo favore;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

ANNULLARE IN AUTOTUTELA, ai sensi dell'art. 1433 cod. civ., per errore ostativo genetico, atteso che l'importo a base d'asta di Euro 3.500.00 è stato erroneamente indicato "per anno" anziché "per

